

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST VENDITA DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E DI LABORATORIO

INDICE:

PREMESSA

- ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO**
- ART. 2) AMBITO TERRITORIALE**
- ART. 3) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE**
- ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO, PREZZI CONTRATTUALI, RINNOVI**
- ART. 5) MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 6) ELENCO APPARECCHIATURE, VARIABILITÀ'**
- ART. 7) REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE**
- ART. 8) RESPONSABILITA' DELLA DITTA**
- ART. 9) TECNICI DELLA DITTA**
- ART.10) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'**
- ART.11) VISITE E VERIFICHE**
- ART.12) OSSERVANZA DI LEGGI**
- ART.13) LEGGI DI RIFERIMENTO**
- ART.14) ONERI A CARICO DELLA DITTA**
- ART.15) DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- ART.16) CONTENZIOSO / ARBITRATO**
- ART.17) PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RELATIVA FATTURAZIONE**

AUTORI:
SUIC - Servizio Unico Ingegneria Clinica
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

PREMESSA

L'intendimento dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Policlinico di Modena, di seguito denominata Azienda, è quello di pervenire ad una gestione delle apparecchiature biomediche e di laboratorio tale da garantire la massima efficienza ed efficacia, con un costante aggiornamento tecnologico, in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative vigenti e di oculata programmazione di spesa.

ART. 1) OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente allegato ha per oggetto le condizioni per la fornitura dei servizi di manutenzione preventiva, programmata e correttiva (in seguito a guasti) e la sostituzione dei pezzi di ricambio, delle apparecchiature biomediche e sanitarie localizzate negli immobili della Azienda.

Le modalità di seguito descritte sono adottate sia per le apparecchiature biomediche e di laboratorio di proprietà dell'Azienda che per le apparecchiature in uso presso l'Azienda a titolo di noleggio, e tutte le Aziende fornitrici di servizi di manutenzione, sottoscrivendo il presente capitolato, si impegnano a rispettarne il contenuto senza alcuna eccezione.

Nel caso in cui questo documento venga sottoscritto in sede di gara di acquisto, esso regola le condizioni del servizio di manutenzione a partire dalla data di collaudo, secondo le modalità:

- A. in caso di fornitura di apparecchiature in Noleggio per l'intero periodo di validità del contratto, formula "tutto compreso, nulla escluso (FULL RISK ALL INCLUDED)"
- B. in caso di fornitura in acquisto, formula "tutto compreso, nulla escluso" per il periodo di garanzia mentre nel periodo post garanzia per un tempo di cinque anni, nelle modalità che questa amministrazione riterrà più opportuno adottare tra quelle proposte. In ogni caso allo scadere della garanzia entrano in vigore le condizioni definite nel "servizio a chiamata".

1) MANUTENZIONE PREVENTIVA

Le date delle visite di manutenzione preventiva saranno concordate con il personale interessato dell'Azienda (operatori del SUIC, o al Servizio di Fisica Medica o delle Unità Operative dell'Azienda) sulla base del calendario fornito dalla Ditta da riportare su allegato all'offerta

Al termine di ogni manutenzione preventiva la ditta dovrà certificare, nel rapporto di lavoro o con allegato a parte, che l'apparecchiatura è pienamente funzionante secondo le indicazioni del costruttore ed è conforme alle norme di sicurezza vigenti (Norme EN, ISO, CEI, UNI).

La Ditta dovrà fornire al Servizio Unico Ingegneria Clinica, di seguito denominata SUIC, o al Servizio di Fisica Medica per le apparecchiature di competenza, documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

In caso di guasto dell'apparecchiatura coperta da contratto di manutenzione preventiva entro 10 giorni dalla data di svolgimento della manutenzione preventiva stessa, verrà riconosciuto alla ditta per l'intervento di manutenzione correttiva soltanto il corrispettivo del costo delle parti di ricambio, a meno che la ditta dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non riconducibili all'intervento precedente o a dolo.

2) MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione correttiva (su guasto), anche se compresi in contratto, dovranno essere richiesti dai tecnici preposti del SUIC, o al Servizio di Fisica Medica per le apparecchiature di competenza; eventuali eccezioni, unicamente per apparecchiature sotto contratto di manutenzione "TUTTO COMPRESO (FULL RISK ALL INCLUDED)", verranno concordate tra la ditta fornitrice e il SUIC, o al Servizio di Fisica Medica per le apparecchiature di competenza.

Al termine di ogni manutenzione correttiva la ditta dovrà certificare, nel rapporto di lavoro o con allegato a parte, che l'apparecchiatura è pienamente funzionante secondo le indicazioni del costruttore ed è conforme alle norme di sicurezza vigenti (Norme EN, ISO, CEI, UNI)

La Ditta dovrà fornire al SUIC, o al Servizio di Fisica Medica per le apparecchiature di competenza, documentazione dettagliata dell'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

A seguito di ogni intervento di manutenzione correttiva, per apparecchiature non coperte da contratti con numero illimitato di interventi, l'apparecchiatura oggetto di tale manutenzione verrà considerata in garanzia totale per almeno quindici (15) giorni e in questo periodo non verrà pagato alcun intervento di manutenzione correttiva si rendesse necessario sulla stessa apparecchiatura, a meno che la ditta dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non riconducibili all'intervento precedente o a dolo.

3) PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata. L'eventuale necessità di utilizzo di parti di ricambio non originali

dovrà essere comunicato al SUIC, o al Servizio di Fisica Medica che valuterà di volta in volta ed eventualmente autorizzerà l'uso di tali parti.

Le parti di ricambio installate a seguito di interventi di manutenzione correttiva dovranno essere coperte da una garanzia minima di 3 mesi; tale garanzia potrà decadere nel caso la ditta dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non riconducibili all'intervento precedente o a dolo.

ART. 2) AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale è quello corrispondente al perimetro amministrativo della Azienda Ospedaliero-universitaria di Modena.

ART. 3) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione può essere del tipo:

1. "TUTTO COMPRESO (FULL RISK ALL INCLUDED)"
2. "TUTTO COMPRESO (FULL RISK ALL INCLUDED) CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA"
3. "TUTTO COMPRESO A RICAMBI e/o INTERVENTI LIMITATI"
4. "TUTTO COMPRESO A RICAMBI e/o INTERVENTI LIMITATI CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA"
5. "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA"
6. "INTERVENTO SU CHIAMATA"

Descrizione dei diversi tipi di manutenzione:

1. Servizio "TUTTO COMPRESO (FULL RISK ALL INCLUDED)":

Questo servizio comprende tutte le visite di manutenzione preventiva, di manutenzione correttiva e tutti i ricambi necessari al mantenimento in perfetta efficienza delle apparecchiature senza nessuna esclusione.

Con allegato a parte la Ditta dovrà descrivere le operazioni di manutenzione preventiva previste per l'attrezzatura, secondo quanto indicato nei manuali d'uso e di manutenzione forniti dal produttore, specificando le date delle visite. Inoltre, il servizio include eventuali aggiornamenti hardware e software delle apparecchiature che si rendessero disponibili senza alcun onere aggiuntivo per l'azienda Ospedaliera.

2. Servizio "TUTTO COMPRESO (FULL RISK ALL INCLUDED)" CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA:

Questo servizio prevede che il primo intervento sul guasto sia eseguito dai tecnici dell'Azienda.

La proposta di servizio, comprende tutte le visite di manutenzione correttiva per i problemi che i tecnici della Azienda non sono in grado di risolvere, le visite di manutenzione preventiva e tutti i ricambi necessari al mantenimento in perfetta efficienza delle apparecchiature oggetto del presente contratto, nulla escluso.

La tipologia di servizio è formalmente quella del servizio TIPO 1 salvo che per l'offerta economica, che dovrà tenere conto del numero inferiore di richieste di intervento dovuto alla presenza dei tecnici dell'Azienda Ospedaliero-universitaria.

3. Servizio "TUTTO COMPRESO A RICAMBI E/O INTERVENTI LIMITATI":

Questo servizio comprende tutte le visite di manutenzione preventiva, TUTTE O ALCUNE visite di manutenzione correttiva E/O TUTTI O TUTTI ESCLUSI ALCUNI SPECIFICATI RICAMBI necessari al mantenimento in perfetta efficienza delle apparecchiature oggetto del presente contratto.

4. Servizio "TUTTO COMPRESO A RICAMBI E/O INTERVENTI LIMITATI CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA:

Questo servizio è identico a quello di TIPO 3, ma prevede che il primo intervento sul guasto sia eseguito dai tecnici della Azienda.

La proposta di contratto comprende tutte le visite di manutenzione preventiva, TUTTE O ALCUNE visite di manutenzione correttiva (nel caso in cui i tecnici dell'Azienda non siano stati in grado di risolvere il problema tecnico segnalato dal reparto) E/O TUTTI O TUTTI ESCLUSI ALCUNI SPECIFICATI RICAMBI necessari al mantenimento in perfetta efficienza delle apparecchiature oggetto del presente contratto.

5. Servizio "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA":

Tale servizio, comprende tutte e solo le visite di manutenzione preventiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza delle apparecchiature oggetto del presente contratto, ed il canone deve essere comprensivo del materiale necessario per tale tipo di manutenzione, da descrivere dettagliatamente. Se durante gli interventi di manutenzione preventiva dovessero essere sostituite parti non comprese nel canone, nulla è dovuto oltre al costo di tali ricambi. Con allegato a parte devono essere descritte le operazioni di manutenzione preventiva previste per singolo tipo di attrezzatura, secondo quanto indicato nei manuali d'uso e di manutenzione forniti dal produttore, specificando la frequenza annuale e la data delle visite

6. Servizio "INTERVENTI SU CHIAMATA":

Tale servizio, riguarda interventi di manutenzione della ditta incaricata a seguito di specifica richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera. Salvo specifiche indicazioni da parte dell'Azienda Ospedaliero-universitaria, al termine del periodo di garanzia, entrano in vigore le condizioni definite in questa tipologia di servizio. Il canone di riferimento per tale servizio include quota di uscita, trasferta, ore viaggio, manodopera; a cui si unisce il listino ricambi che la ditta si impegna a fornire comprensivo dello sconto offerto dalla ditta su tale listino.

La Ditta dovrà fornire, per qualunque tipo di servizio di manutenzione offerto e concordato con l'Azienda Ospedaliera, consuntivo annuale del lavoro svolto e relazione tecnica dettagliata sullo stato e sull'efficienza delle apparecchiature, tale relazione è vincolata al pagamento dell'ultima rata.

ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO, PREZZI CONTRATTUALI, RINNOVI

Il presente documento ha di norma durata dal 01/01/ al 31/12/ (un anno), con la possibile eccezione di una data di inizio differita legata alla data di scadenza della garanzia.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili, pertanto la Ditta non potrà pretendere aumenti dei prezzi o indennità di sorta.

Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno per ulteriori anni quattro, dopo che l'Azienda avrà verificato la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse di cui al comma 2 dell'art.6 della L.537/93 come sostituito dall'art.44 della L.724/94 (Finanziaria 95).

La Ditta fornitrice è impegnata in forza dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo, ad esclusiva discrezione dell'Azienda, all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fatto salvo quanto previsto successivamente.

In caso di rinnovo, previa determinazione adottata dal dirigente responsabile, si potrà procedere all'adeguamento dei prezzi unitari in base ai numeri indice nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT e pubblicati in base all'art.81 della L.392/78 alla data del rinnovo solo se richiesti in forma scritta.

Nessuna pretesa può essere vantata dalla ditta aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Pur rimanendo l'obbligo di presentare una proposta di contratto di validità annuale, potranno essere prese in considerazione anche proposte pluriennali. La ditta, su richiesta scritta dell'Azienda, ha l'obbligo di prorogare i contratti di manutenzione stipulati oltre la scadenza per mesi tre agli stessi prezzi.

ART. 5) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato ai sensi del D.-Lgs 231 /2002, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da parte dell'Azienda, ai sensi della L. 833/78 e della L/R 22/80 e s.m.

Il riferimento alla normativa Regionale citata riguarderà anche l'eventuale richiesta di interessi moratori.

S'intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso.

Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

La Ditta fatturerà con cadenza trimestrale (4 rate/anno) posticipata ad esclusione degli interventi su chiamata.

Le richieste di pagamento del canone dei contratti di manutenzione avverranno previa presentazione di un'unica fattura per ogni rata, relativa alle prestazioni effettuate nei mesi di competenza e opportunamente corredate dalle schede di lavoro.

Il pagamento dell'ultima fattura del canone annuale è vincolato all'invio di una relazione dettagliata sullo stato funzionale e normativo di ciascuna delle apparecchiature coperte da contratto, con eventuale proposta di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 6) ELENCO APPARECCHIATURE, VARIABILITÀ'

Eventuali variazioni e/o integrazioni ai contratti stipulati con l'Azienda Ospedaliero-universitaria verranno concordate direttamente con il S.I.C. o con il Servizio di Fisica Sanitaria

Nel caso in cui una apparecchiatura coperta da contratto di manutenzione venga posta in fuori uso durante il periodo di validità del contratto, la ditta manutentrice verrà tempestivamente informata del fuori uso, ed il contratto di manutenzione per tale apparecchiatura decadrà dal mese successivo al fuori uso stesso.

Il canone di manutenzione dovuto per le apparecchiature poste in fuori uso nell'anno di validità del contratto sarà pari a:

$$Cd = (Ca / 12) \times N$$

Cd = Canone dovuto

Ca = Canone annuale

N = numero di mesi di utilizzo dell'apparecchiatura comprensivo di quello in cui è stata posta in fuori uso

ART. 7) REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE

La responsabilità organizzativa e gestionale per le apparecchiature a risonanza magnetica e a radiazioni ionizzanti, comprese le apparecchiature di supporto, è affidata al Servizio di Fisica Sanitaria. Analogamente per tutte le rimanenti apparecchiature tale responsabilità è affidata al S.I.C.

Nessun intervento potrà essere effettuato senza la preventiva richiesta del S.I.C. o del Servizio di Fisica Sanitaria. Il S.I.C. autorizzerà solamente il pagamento delle prestazioni effettuate in conformità alle modalità illustrate all'art.17) del presente capitolato.

ART. 8) RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Sarà obbligo della Ditta adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione svolta con i propri tecnici.

La Ditta non è responsabile per gli interventi di manutenzione che questa Azienda potrà eventualmente far svolgere dai propri tecnici o da altre ditte.

La Ditta sarà tenuta a mantenere le apparecchiature secondo tutte le norme di sicurezza e funzionalità vigenti (norme C.E.I., U.N.I., Direttive CEE,...) e secondo l'attuale stato dell'arte.

ART. 9) TECNICI DELLA DITTA

Tutti i tecnici della Ditta che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse.

Tutti i tecnici che interverranno sulle apparecchiature dovranno essere muniti di documento di riconoscimento aziendale. Per i tecnici che dovranno operare su apparecchiature a radiazioni ionizzanti o in aree con rischi di radiazioni ionizzanti, dovranno adeguarsi a quanto fissato dalla normativa vigente in materia di Radioprotezione.

ART.10) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITÀ'

I tempi degli interventi effettuati sulle apparecchiature in contratto (si ricorda che ai sensi dell'Art.3 punto 6, le apparecchiature sono sempre a contratto, nella modalità in garanzia o full risk nelle varie tipologie, o manutenzione preventiva e a chiamata o solo a chiamata), fatta salva la manutenzione programmata, dovranno rispettare i tempi dichiarati dalla Ditta nella proposta contrattuale se l'intervento viene eseguito nelle Unità Operative dell'Azienda). Nel caso l'apparecchiatura venga spedita a mezzo corriere

presso la sede della Ditta (fa fede la data di spedizione) i tempi di restituzione dell'apparecchiatura riparata dovranno essere quelli dichiarati nell'allegato F.

Sarà applicata, per ogni giorno di ritardo sulla riparazione, per qualunque forma contrattuale vigente, una penale pari a:

0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale complessivo.

La penale sarà scalata dall'ultima rata del canone annuale o dall'importo della fattura per intervento su chiamata, con comunicazione scritta alla Ditta.

ART.11) VISITE E VERIFICHE

L'Azienda si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dal S.I.C. o dal Servizio di Fisica Sanitaria.

ART.12) OSSERVANZA DI LEGGI

La Ditta è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dal Capitolato Generale approvato con DPR 16/7/1962 n. 1063;
- b) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- c) dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- d) di tutte le norme tecniche in vigore;
- e) di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

ART.13) LEGGI DI RIFERIMENTO

Il servizio di manutenzione è regolato :

- a) dalle norme di cui al D.Lgs 50/2016.

ART.14) ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono:

- a) quelli relativi all'espletamento del servizio così come disciplinato dalla presente convenzione;
- b) di bollo per la stipula, registrazione e perfezionamento del contratto.

ART.15) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare.

L'Amministrazione appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

In caso di subappalto non autorizzato, l'azienda appaltante risolverà il contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto.

ART.16) FORO COMPETENTE

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il TAR Emilia Romagna Sezione di Modena, mentre in caso di controversie legali inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro di Modena.

ART.17) PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RELATIVA FATTURAZIONE

- 1) "TUTTO COMPRESO" con o senza "PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA"; "TUTTO COMPRESO A RICAMBI LIMITATI E/O INTERVENTI LIMITATI con o senza PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA"; "SOLA MANUTENZIONE PREVENTIVA" o che comprende la "MANUTENZIONE PREVENTIVA"; "INTERVENTO SU CHIAMATA";
- 1) Per le apparecchiature in contratto di manutenzione di tipo "TUTTO COMPRESO" con o senza "PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA" per le quali nulla è dovuto all'infuori del canone di manutenzione, per qualsiasi intervento di manutenzione correttiva, le chiamate DEVONO essere fatte o dal Servizio Ingegneria Clinica o dal Servizio di Fisica Sanitaria per le apparecchiature di competenza e necessitano di buono d'ordine preventivo senza ulteriori autorizzazioni. Sarà compito della ditta compilare per ogni intervento un rapporto di lavoro scritto e firmato dal tecnico e controfirmato dall'operatore sanitario che verifica l'esito positivo della manutenzione.

Il rapporto di lavoro dovrà contenere:

- la data di inizio e fine intervento,
- l'ora d'inizio e l'ora di fine intervento,
- i dati relativi alla apparecchiatura sulla quale è stato effettuato l'intervento (matricola e inventario Azienda Ospedaliero-universitaria),
- le cause di un eventuale guasto
- la descrizione del lavoro svolto, con l'elenco delle parti di ricambio utilizzate,
- le ore di lavoro effettivo.

Tale rapporto di lavoro dovrà pervenire al S.I.C. o al Servizio di Fisica Sanitaria come certificazione del lavoro svolto.

- 2) Per le apparecchiature in contratto di manutenzione di tipo "TUTTO COMPRESO A RICAMBI LIMITATI E/O INTERVENTI LIMITATI con o senza PRIMO INTERVENTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA", per qualsiasi intervento di manutenzione correttiva, le chiamate DEVONO essere fatte o dal S.I.C. o dalla Fisica Sanitaria per le apparecchiature di competenza e necessitano di buono d'ordine preventivo senza ulteriori autorizzazioni con l'eccezione in cui la spesa fuori contratto sia per ricambi che per manodopera abbia un costo superiore al 10% del valore di acquisto dell'apparecchiatura o comunque oltre i 2000 euro IVA esclusa, nel qual caso è necessario l'invio di un preventivo di spesa al n. di fax 059/4224157 del S.I.C. o per le apparecchiature di loro competenza al n. di fax 059/4222270 della Fisica Sanitaria. Il preventivo inviato dovrà essere autorizzato per iscritto dal Servizio che lo riceve per accettazione.

- 3) Per le apparecchiature per le quali è stato stipulato un contratto "SOLA MANUTENZIONE PREVENTIVA" o che comprende la "MANUTENZIONE PREVENTIVA", la ditta provvede a compilare un calendario degli interventi, da proporre con allegato a parte, che potrà essere modificato in base alle esigenze degli Operatori delle Unità Operative interessate; tali interventi non necessitano di buono d'ordine se non comportano spese fuori contratto. Per ogni intervento di manutenzione preventiva che comporta spese ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto, a causa della sostituzione di parti di ricambio non comprese nel contratto stesso, si distinguono due casi:

- 1) se la spesa per i ricambi da utilizzare è inferiore al 10% del valore di acquisto dell'apparecchiatura e comunque non superiore a 2000 euro IVA esclusa, la ditta è autorizzata a svolgere la manutenzione ma dovrà inviare un consuntivo di spesa al quale seguirà un buono d'ordine, da citare sulla fattura, di autorizzazione alla fatturazione stessa;
- 2) se la spesa è superiore al 10% del valore di acquisto dell'apparecchiatura o supera i 2000 euro IVA esclusa, la ditta non è autorizzata a svolgere la manutenzione, ma dovrà inviare al n. di fax 059/4224157 del S.I.C. o al n. di fax 059/4222270 del Servizio di Fisica Sanitaria, per le apparecchiature radiologiche, un preventivo di spesa al quale seguirà eventualmente un buono d'ordine, da citare sulla fattura, se l'intervento sarà autorizzato dal Servizio che riceve il fax.

- 4) Per le apparecchiature per le quali è in atto soltanto un contratto a "INTERVENTO SU CHIAMATA" la ditta è autorizzata ad intervenire solo successivamente alla chiamata ed all'acquisizione di un buono d'ordine da parte del S.I.C. o della Fisica Sanitaria per le apparecchiature di competenza.

Lo svolgimento della ,manutenzione correttiva o preventiva dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- 4 . 1) se la spesa per la manutenzione è inferiore al 10% del valore di acquisto dell'apparecchiatura e comunque non superiore a 2000 euro IVA esclusa, la ditta è autorizzata a svolgere la manutenzione;
- 4 . 2) se la spesa per la manutenzione è superiore al 10% del valore di acquisto dell'apparecchiatura o comunque supera i 2000 euro IVA esclusa, la ditta non è autorizzata a svolgere la manutenzione, ma dovrà

inviare, via fax al S.I.C. o al Servizio di Fisica Sanitaria, un preventivo di spesa al quale seguirà una comunicazione scritta di autorizzazione o non autorizzazione allo svolgimento dell'intervento.

Eventuali eccezioni alla presente direttiva verranno comunicate per iscritto alle ditte interessate.

Le fatture relative ai singoli interventi di manutenzione non coperti da eventuali contratti in essere, dovranno contenere il buono d'ordine assegnato dal S.I.C. o dalla Fisica Sanitaria dell'Azienda, pena la restituzione immediata della fattura per mancanza di indicazione di autorizzazione all'intervento.

Di norma ad ogni buono d'ordine corrisponde una fattura, ma nel caso che la ditta disponga di più buoni d'ordine è possibile raggrupparli in un'unica fattura che può contenere un massimo di venti (20) buoni d'ordine. In nessun caso dovranno essere emesse dalla stessa ditta più fatture con lo stesso buono d'ordine.

Tutte le fatture relative agli interventi o ai canoni di manutenzione devono essere inviate in triplice copia, e devono essere così indirizzate:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Modena
Servizio Unico Ingegneria Clinica
Via del Pozzo, 71
41100 Modena

Per accettazione il legale rappresentante della DITTA _____

